



SCHEMA DI CONVENZIONE CON I C.A.F. OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL BONUS SOCIALE ELETTRICO PER DISAGIO FISICO. ANNO 2023-2024.

L'anno 2023, il giorno.....del mese diin Pescara,

tra

Il Comune di Pescara, Piazza Italia n. 1, 65121 Pescara. Cod. fisc. e part. IVA: 00124600685, nella persona del Dirigente del Settore "Transizione digitale e Demografici", Dott. Paolo Santucci;

e

il CAF, P.I., iscrizione all'albo n°....., con sede in in Via....., in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del (delegato del) legale rappresentante

PREMESSO

- che il D.M. del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, stabilendo, tra l'altro, che il Cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e ss.mm.ii. ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D. Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e ss.mm.ii. la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e ss.mm.ii., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il comma 5 dell'articolo 57-bis del D.L. n. 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali nazionali prevedendo, tra l'altro che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;

- che la determina n. 11/2020-DACU emanata da ARERA il 29.12.2020 ha stabilito tra l'altro, di *“mantenere l'attuale meccanismo di accesso al bonus sociale elettrico per disagio fisico, basato sulla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato ai Comuni/CAF,”* e che *“nelle more dell'individuazione di eventuali soluzioni che ne possano rendere automatico il riconoscimento rimarranno invece ‘a domanda’ i bonus sociali elettrici per disagio fisico”*;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, dei moduli di richiesta per l'accesso alla compensazione presenti sul sito www.sgate.anci.it relativamente all'ammissione al Bonus elettrico per disagio fisico;
- verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda per l'accesso al “bonus” suddetto;

Art. 2

Il CAF trasmette tutti i dati contenuti nell'istanza presentata dal cittadino alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) secondo le modalità predefinite, al fine dell'ottenimento del bonus richiesto;

Art. 3

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 4

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. L'Amministrazione comunale, infatti, non acquisirà i dati dell'utenza. Conseguentemente è il CAF a dovere adottare tutte quelle misure necessarie a tutelare i dati personali degli interessati e, in primo luogo, a conferire l'informativa e a chiedere il consenso all'interessato.

Art. 5

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Pescara rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 6

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 7

Per i servizi oggetto del presente avviso, il Comune prevede di erogare ai CAF partecipanti:

- per le istanze fino al 28.02.2023, data di scadenza della Convenzione Autorità-ANCI di cui alla deliberazione n. 13/2020/A del 28.01.2020, in base all'art. 16 della nuova Convenzione tra ARERA e ANCI, approvata con deliberazione n. 13/2020/A del 28.01.2020 e al protocollo di intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF, un corrispettivo nel limite massimo di:
 - € 4 (IVA AL 22% compresa) per le nuove domande disgiunte;
 - € 3 (IVA AL 22% compresa) per le domande di rinnovo disgiunte e variazione inserite in SGAtc;
- per le istanze dal 01.03.2023 al 31.12.2024, il corrispettivo stabilito nella nuova Convenzione Autorità-ANCI per la tipologia di domanda ammissibile per il bonus in argomento, qualora la stessa sarà rinnovata e se prevederà lo stanziamento dei fondi necessari per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni anche per l'annualità 2023-2024.

Sono escluse dal riconoscimento le istanze annullate, revocate o rettificate dai CAF a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di inserimento dati nel sistema, nonché le istanze inserite in SGATE oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle medesime da parte dei soggetti richiedenti.

La predetta erogazione avverrà con la seguente modalità:

- per le istanze fino al 28.02.2023, data di scadenza della Convenzione Autorità-ANCI di cui alla deliberazione n. 13/2020/A del 28.01.2020, **le somme spettanti ai CAF verranno erogate soltanto a seguito dell'assegnazione delle somme medesime da parte di ANCI, in base alla determinazione del numero delle domande soggette a rimborso certificata, a livello nazionale, dal sistema SGAtc per ciascuna annualità, così come verificata secondo quanto previsto dall'art. 17 della suddetta convenzione. In mancanza di tale stanziamento, i CAF convenzionati non potranno vantare alcun credito nei confronti del Comune di Pescara;**
- per le istanze dal 01.03.2023 al 31.12.2024, **le somme spettanti ai CAF verranno erogate soltanto qualora la nuova Convenzione Autorità-ANCI sarà rinnovata e se la stessa prevederà lo stanziamento dei fondi necessari per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni anche per l'annualità 2023-2024, secondo i corrispettivi ivi stabiliti, con la precisazione che, in mancanza di tale stanziamento, i CAF convenzionati non potranno vantare alcun credito nei confronti del Comune di Pescara;**

Ai CAF non verranno riconosciute somme per domande che risultano non rimborsabili nel rendiconto economico trasmesso da SGATE.

Art. 8

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione ha validità sino al 31.12.2024, rinnovabile per un ulteriore anno previa intesa tra le parti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere sottoposta a modifiche e/o integrazioni legate alla normativa di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Data,.....

Per il CAF

Per il Comune di Pescara
IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Santucci